



Istituto di Istruzione Superiore "Statista Aldo Moro"

Località Colle della Felce, 30 – 02032 Fara in Sabina (RI)

Centralino 0765/4791.1 – C.F. 90021480570 - Cod. Mecc. RIIS001009

Email: riis001009@istruzione.it - Web: <http://www.polocorese.it>

CIRCOLARE N° 062 del 04/03/2021

**A tutto il Personale DOCENTE
e ATA**

OGGETTO: Assenze, permessi e Ferie – aggiornamento CCNL 2016/2018

PERSONALE DOCENTE

Si veda il Vademecum allegato.

PERSONALE ATA

Il nuovo Contratto scuola ha introdotto le seguenti importanti novità per quanto riguarda la fruizione dei permessi per il personale ATA:

PERMESSI ORARI RETRIBUITI PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI (art. 31 CCNL/2018)

- Il nuovo contratto trasforma i tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari (art. 15 comma 2 CCNL/2007) in **ore** (18 ore per A.S.).

L'art. 31 CCNL/2018 così dispone:

"Il personale ATA, ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione."

Si possono utilizzare anche per l'intera giornata (18 ore = 3 giorni).

- L'art. 32 del CCNL/2018 sostituisce l'art. 15, comma 6 e disciplina la materia dei permessi per l'assistenza al familiare disabile, richiamando solo ciò che prevede la legge 104/92, e dispone che il **personale ATA** può decidere di utilizzarli in ore nel limite massimo di **18 ore mensili**.

Si ricorda che è solo una "possibilità" (è il dipendente infatti che decide) di utilizzare questi permessi anziché in giorni in ore.

Va predisposta, di norma, una programmazione mensile dei giorni di permesso, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.

In caso di necessità e urgenza, va presentata una comunicazione 24 ore prima e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

- L'art. 33 introduce per il personale ATA, anche per quello a tempo determinato, ulteriori **18 ore di permesso** per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici:
 - sono fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

- sono riproporzionati in caso di part time.

Se fruiti in ore:

- sono **incompatibili** con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
- **non sono assoggettati** alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
- Ai fini del computo del periodo di comporta, **sei ore di permesso** fruito su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.

Se fruiti per l'intera giornata

I permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa, in questo caso:

- l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza (in questo caso, per esempio, vengono scalate le 7 ore e 12 a chi fa tale orario).
- il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

La domanda va presentata almeno tre giorni prima.

In caso di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata 24 ore prima e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

- Assenza per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici imputabile a malattia. Qualora le caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o terapie determinino incapacità lavorativa, la relativa assenza è imputata alla malattia.
- Altre possibilità in alternativa ai permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici:
in alternativa ai permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, resta ferma la possibilità per il dipendente di fruire anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi personali e familiari o dei riposi compensativi.

Si allega Vademecum.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni Luca Barbonetti

*Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa
ai sensi dell'Art. 3, comma 2 del D. Lgs. 12/02/1993, n. 39*